



Decreto n. 40/22

Prot. n. 1664

IL PRESIDE

- VISTA** la legge n. 394 del 28.06.1977, in materia di potenziamento dell'attività sportiva universitaria con istituzione dei Comitati per lo sviluppo dello sport universitario;
- VISTA** la legge regionale n. 7 del 18.06.2008, in materia di diritto agli studi universitari, ed in particolare l'art. 17 comma 1 lettera b);
- VISTA** la legge n. 240/2010;
- VISTO** lo Statuto della Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 12, 30, 31, 32 e 33;
- VISTO** il "Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo", emanato con D.R. n. 1962 del 15.06.2022, e in particolare l'art. 66 e ss.;
- VISTO** il D.R. n. 2023 del 27.06.2022 con il quale sono state indette le elezioni con il voto elettronico per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell'Università, che avranno luogo nel periodo 07-11 novembre 2022;
- VISTO** il Regolamento della Facoltà di Medicina e Psicologia, ed in particolare l'art. 7, approvato nell'Assemblea di Facoltà del 30 maggio 2022;
- SENTITO** il Responsabile amministrativo delegato della Facoltà;

DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'Assemblea di Facoltà che si terranno contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi centrali dell'Università.

Il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero delle firme autenticate necessarie per la presentazione delle liste ed il numero di nominativi di candidati che è possibile indicare per ciascuna lista (art. 69, comma 7 lettera b del Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo) sono rispettivamente:

| n. rappresentanti da eleggere | n. firme richieste | n. massimo di candidati |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 50 | Da 40 a 60 | 65 |

¹ si consiglia di indicare "da 40 a 60"



² Il numero dei candidati non deve essere superiore al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 30%.

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso), ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

L'elettorato attivo è esteso agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e che, alla data delle votazioni, non abbiano ancora conseguito il titolo.

L'elettorato attivo è esteso agli studenti delle Scuole di Specializzazione, anche a quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo abbiano ancora terminato.

Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni, quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto e pertanto ai quali è stata irrogata una delle seguenti sanzioni:

- richiamo formale;
- sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria;
- decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà reso pubblico entro il **23.10.2022** mediante diffusione sulla pagina web dell'Università. Eventuali reclami per omissioni ovvero indebite inclusioni possono essere segnalati, entro il 30.10.2022, all'indirizzo supporto.elezioni@uniroma1.it.

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale.

L'elettorato passivo è esteso agli studenti che risultano regolarmente iscritti al Dottorato di ricerca per la sola durata ordinaria del Corso.

L'elettorato passivo è esteso agli studenti che risultano regolarmente iscritti alle Scuole di Specializzazione, anche a quelli iscritti all'ultimo anno accademico utile per il proseguimento del corso degli studi e che non lo hanno ancora terminato.

Gli studenti dei corsi interfacoltà godono dell'elettorato attivo e passivo per la Facoltà sede amministrativa del corso.

ART. 4 – LISTE ELETTORALI

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nell'Assemblea di Facoltà avvengono sulla base di liste concorrenti.

La **presentazione delle liste**, comprese le sottoscrizioni, deve avvenire online entro e non oltre **le ore 15:00 del giorno 8 ottobre 2022**, secondo le modalità operative, che verranno pubblicate in tempo utile sulla pagina web dell'Università.

Ogni studente può candidarsi per più organi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo.

Lo studente candidato in una Lista non può figurare come presentatore della Lista stessa; qualora ciò si verifici, la presentazione è nulla.

L'elenco delle liste elettorali è reso pubblico sulla pagina web dell'Università entro il **30.10.2022**.

Art. 5 – VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Il sistema di voto sarà disponibile negli orari e nei giorni secondo il calendario di seguito riportato:

- **07-08-09-10 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 18:00**



- **11 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00**

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, darà inizio alle operazioni di **scrutinio** che si svolgeranno il giorno **11.11.2022** in seduta pubblica.

ART. 6 – RICORSI

I ricorsi possono essere proposti entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio.

La Commissione Elettorale Locale decide sui ricorsi entro tre giorni dal termine di presentazione, sentiti, qualora lo ritenga necessario, il primo firmatario di essi.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Locale, entro tre giorni lavorativi può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 7 – PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Alla nomina dei rappresentanti nell'Assemblea di Facoltà provvede il Preside con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 8 – ESERCIZIO DEL MANDATO

Le componenti elette resteranno in carica un biennio accademico, pertanto fino al 31.10.2024.

Art. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano:

- a) "Regolamento Generale per le elezioni telematiche online degli Organi Centrali dell'Ateneo", Titoli I e VIII;
- b) l'articolo 7 del Regolamento-tipo delle Facoltà e le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Facoltà.

Roma 11 luglio 2022

IL PRESIDE

F.to Prof. Fabio Lucidi